



Corte dei Conti

Relazione e determinazione della Sezione del controllo sugli enti
sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria

della **Lega navale italiana**

per l'esercizio 2012

Relatore: Primo Referendario Patrizia Ferrari

Ha collaborato per l'istruttoria e l'analisi gestionale la Dr.ssa Luisa Conti

PAGINA BIANCA

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 75/2013.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 19 luglio 2013;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 1º marzo 1977, con il quale la Lega navale italiana è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visti il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2012, nonché le annesse relazioni della Presidenza nazionale e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Primo Referendario Patrizia Ferrari e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 2012;

ritenuto che dall'esame della gestione e della documentazione è risultato che:

l'esercizio si è chiuso con un avanzo finanziario di euro 6.917, determinato principalmente dalla diminuzione delle erogazioni di contributi alle sedi periferiche;

si è registrato un disavanzo economico pari ad euro 55.195;

la particolare esiguità del contributo ordinario (euro 16.048) induce a ritenere che, secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della legge 259/58, la permanenza del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Ente non trovi più ragione d'essere;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7, della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredata delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7, della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2012 – corredata delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della Lega navale italiana, l'unica relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Patrizia Ferrari

PRESIDENTE

Ernesto Basile

Depositata in Segreteria il 26 luglio 2013.

IL DIRIGENTE

(Luciana Troccoli)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELLA LEGA NAVALE ITALIANA PER
L'ESERCIZIO 2012.**

S O M M A R I O

<i>Premessa</i>	<i>Pag.</i>	15
1. L'ordinamento	»	16
2. Gli organi	»	17
3. L'attività istituzionale	»	21
4. Il personale	»	22
5. I bilanci	»	24
6. Il rendiconto finanziario	»	25
7. Lo stato patrimoniale	»	30
8. Il conto economico	»	33
9. La situazione amministrativa	»	35
10. La gestione delle Sezioni e delle Delegazioni	»	36
11. Conclusioni	»	39

PAGINA BIANCA

Premessa

Con la presente relazione la Corte riferisce - ai sensi dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958 n. 259 - sulla gestione finanziaria per l'esercizio 2012 della Lega Navale Italiana (ente che beneficia di un contributo ordinario a carico del bilancio dello Stato) nonché sulle vicende più significative intervenute fino a data corrente.

A norma degli artt. 2 e 3 della legge n. 259 del 1958 l'Ente è stato assoggettato al controllo della Corte dei conti con D.P.R. 1 agosto 1977 n. 2719; in quanto preposto a servizi di pubblico interesse, figura tra gli enti iscritti nella tab. IV della legge n. 20.3.1975, n. 70 ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della Difesa e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai quali compete, unitamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, il potere di approvazione dei bilanci e rendiconti.

Il precedente referto, relativo all'esercizio 2011, è in Atti parlamentari XVI Legislatura, Doc. XV, n. 440.

1. Ordinamento

In data 21.05.2012, con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, è stato approvato il nuovo Statuto della Lega Navale Italiana (LNI).

L'articolo 1 ribadisce lo status ente di diritto pubblico, a base associativa apolitica, così come previsto dal D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (articoli 65-72), e richiama il principale fine istituzionale della Lega Navale ossia la diffusione tra la popolazione dello spirito marinaro, l'amore per il mare e la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne.

E' ribadita la collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la definizione di adeguati parametri qualitativi per il conseguimento delle patenti nautiche ai sensi del decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 29 luglio 2008, n.146.

In data 26.09.2012 è stato approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale il nuovo Regolamento.

Quanto alla organizzazione dell'Ente, la Lega navale italiana è articolata in strutture periferiche "organizzate secondo i criteri di semplificazione e principi di diritto privato" (art. 21 dello Statuto). Le Sezione e le Delegazioni costituiscono l'organizzazione periferica dei soci, attraverso la quale la Presidenza Nazionale persegue gli scopi sanciti dallo Statuto ed attua la propria funzione di Ente pubblico, preposto a servizi di pubblico interesse. Esse sono assimilabili alle associazioni non riconosciute di cui all'art. 36 e seguenti del codice civile, con possibilità di richiedere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, e rispondono con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti a rapporti da esse instaurati (art. 23, comma 4 del regolamento).

Ai sensi dell'art. 22 del nuovo Statuto è organo della Sezione il Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea dei Soci ed avente (art. 24) la rappresentanza legale della Sezione stessa.